

REGOLAMENTO (CEE) N. 2026/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 febbraio 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (4) stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni prodotti agricoli per le Azzorre e Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (6), ha stabilito tra l'altro le modalità d'applicazione dei titoli d'importazione;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera nel settore dell'olio d'oliva sino alla fine della campagna di commercializzazione in corso; che detto bilancio deve consentire l'intercambiabilità dei quantitativi previsti per taluni prodotti e deve essere soggetto a revisione, ove necessario, per tener conto del reale fabbisogno dell'isola;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il soddisfacimento del fabbisogno di olio d'oliva di Madera è garantito, in termini di quantità, prezzo e qualità, dalla mobilitazione, a condizioni di smercio equivalenti all'esonero dai dazi all'importazione, di olio d'oliva comunitario la cui fornitura è sovvenzionata; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in riferimento ai costi delle varie fonti di approvvigionamento e ai prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi; che tali elementi comportano una differenziazione dell'aiuto secondo il tipo di prodotto;

considerando che si deve prevedere la designazione, da parte dello Stato membro, dell'autorità competente a rilasciare i titoli d'importazione e i certificati di aiuto, nonché a ricevere le domande di aiuto e a procedere al pagamento dello stesso;

considerando che occorre prevedere un calendario per la presentazione delle domande di titoli e di certificati e stabilire le condizioni di ricevibilità delle domande, con particolare riguardo alla costituzione delle cauzioni; che, ai fini di un'oculata gestione e in funzione del fabbisogno di approvvigionamento, occorre altresì fissare il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto, attribuendo a questi ultimi una durata più lunga in considerazione della particolare situazione di Madera;

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1600/92 è entrato in vigore il 1° luglio 1992; che le modalità di applicazione devono essere operanti a decorrere dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti in allegato i quantitativi di olio d'oliva del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, durante il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1992, dell'esonero dai dazi all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.

Fatta salva un'eventuale revisione del suddetto bilancio nel corso dell'esercizio, i quantitativi fissati per i vari tipi di olio d'oliva possono essere superati nella misura massima del 20 %, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale.

2. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli importi degli aiuti alla fornitura di olio d'oliva d'origine comunitaria nel quadro del regime specifico di approvvigionamento di Madera equivalgono, per ogni tipo di olio, alla media dei valori massimi delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi fissate mediante gara per l'olio in piccoli imballaggi durante il mese precedente in cui viene presentata la domanda di certificato, eventualmente modificata dagli importi compensativi adesione in vigore nello Stato membro esportatore e maggiorata di 1 ECU/100 kg.

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(4) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.